

Nuove regole con la Legge di Bilancio 2020

Chi nel 2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiore alla soglia di 30.000 euro o ha corrisposto compensi per lavoro dipendente o assimilato per importi superiori a 20.000 euro è fuori dal regime forfetario.

E' una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio che ha parzialmente modificato l'istituto intervenendo sulle cause di esclusione e su quelle di accesso.

Immutato il limite annuo di ricavi di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime agevolato.

Regime forfettario

Requisiti di accesso e di esclusione

Redditi e imposta

Deducibilità contributiva

Ing Silvia A. V. Fagioli
Delegato ingegnere per la provincia
di Milano e Consigliere
d'Amministrazione Inarcassa

14 febbraio 2020

Cosa è

È un regime fiscale **agevolato**, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La legge di bilancio 2020 lo ha parzialmente modificato introducendo, tra l'altro, un nuovo requisito di accesso e una nuova causa di esclusione. E' rimasto immutato il limite annuo di ricavi di **65.000 euro** per l'accesso o permanenza nel regime agevolato,

Requisiti di accesso

Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell'anno precedente hanno, **contemporaneamente**:

- conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro. Se si esercitano più attività, con codici Ateco differenti, si deve considerare la somma dei ricavi e dei compensi delle attività esercitate
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. Sono comprese anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto

costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Per chi inizia un'attività l'accesso al regime forfetario è consentito previa comunicazione, nella dichiarazione ai fini Iva, di presunzione di sussistenza dei requisiti.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente

- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno

precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Reddito e tassazione

Chi applica il regime forfetario **determina il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata** ([allegato n. 2 - pdf](#) alla legge n. 145/2018).

Ai fini della determinazione del reddito imponibile l'applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore

Deducibilità contributi

Dal reddito determinato forfetariamente **si deducono i contributi previdenziali obbligatori**, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Nuova attività

Chi avvia una nuova attività può beneficiare, per i primi cinque anni di attività, della riduzione del 5% dell'imposta sostitutiva purché sussistano i seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa**, anche in forma associata o familiare
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di **altra precedentemente svolta** sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

Attenzione: il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Il nodo sull'applicazione immediata o meno delle novità non è ancora stato sciolto e si è in attesa di una Circolare esplicativa di Agenzia delle Entrate.

Ing. Silvia A.V. Fagioli

qas.silvia@tiscali.it
339 4895042